

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

(comunicato UIC pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 4 maggio 2006, n.102)

Sezione I - Istruzioni per la segnalazione

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni di finanziamento, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda di cui all'allegato 1.

A2. Ambito soggettivo della rilevazione

Sono tenuti a trasmettere le segnalazioni richieste gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art.106 del T.U. compresi nel campione oggetto della rilevazione.

Le società segnalanti che, nel corso del trimestre cui si riferisce la rilevazione, vengono iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U. inviano le segnalazioni relative all'intero trimestre alla Banca d'Italia.

Le società segnalanti che, nel corso del trimestre cui si riferisce la rilevazione, vengono cancellate dall'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U. non sono tenute ad inviare le segnalazioni all'Ufficio Italiano dei Cambi fino alla eventuale comunicazione di inclusione nel campione.

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione, la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, se compreso nel campione, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato.

Lo schema di segnalazione, riportato nell'allegato 2, è unico; pertanto, a prescindere dall'operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

- a) 1° gennaio - 31 marzo;
- b) 1° aprile - 30 giugno;
- c) 1° luglio - 30 settembre;
- d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire all'Ufficio Italiano dei Cambi entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.

A4. Modalità di inoltro

I dati dovranno essere inviati all'Ufficio Italiano dei Cambi, Servizio R.I.A.S., su CD-ROM o su floppy disk, secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

L'UIC mette a disposizione degli intermediari compresi nel campione - a titolo gratuito - un prodotto software per l'acquisizione guidata dei dati e per la predisposizione della segnalazione.

Si precisa che il software contenuto nel supporto che si trasmette per la segnalazione rispecchia la classificazione delle operazioni riepilogata al successivo punto B. Tale prodotto dovrà essere utilizzato per tutte le successive segnalazioni.

Eventuali modifiche verranno gestite dall'UIC che provvederà ad inviare tempestivamente le versioni aggiornate.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO

Le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie: apertura di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, crediti finalizzati e revolving, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalità (1):

Cat. 1. Apertura di credito in c/c

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità, fermo restando il divieto, per gli intermediari iscritti nell'elenco ex art. 106, di effettuare raccolta di risparmio e, pertanto, di ricevere versamenti che determinino uno sbilanciamento positivo del saldo finanziato.

Va segnalato come una nuova operazione l'eventuale incremento della somma che l'intermediario tiene a disposizione del cliente, effettuato in un momento successivo rispetto a quello della stipula del contratto originario.

E' richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.

Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati.

Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per "altri intermediari vigilati" si intendono le imprese di investimento, le società e gli enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie di consumatori (cfr. punto B3) che:

- a) siano destinati a finanziare esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;
- b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una volta ottenuti i fondi potrà disporre per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.

È richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18 mesi.

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 50.000 euro.

In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

È richiesta separata evidenza delle operazioni di credito revolving e dei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito (infra Cat. 4b).

Si definisce operazione di credito revolving la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori

convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito.

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali (2), effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione.

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n.52 del 1991.

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale d'acquisto per l'utilizzatore.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti che:

- a) abbiano durata superiore a cinque anni;
- b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
- c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.

È variabile il tasso rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove sia previsto contrattualmente un periodo, pari almeno ai due terzi della durata complessiva, in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori", nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria "altri finanziamenti a medio/lungo termine" (Cat. 8), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine

Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, ecc.).

La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie di consumatori" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

E' richiesta separata evidenza dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e di quelli assimilabili concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180 del 1950 (3). La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

Si considerano assimilabili i finanziamenti che:

- Prevedono l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore;
- Hanno durata complessiva fra 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il finanziamento sia effettuato nei confronti di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, la durata del finanziamento non può superare la scadenza del contratto d'impiego;
- Hanno ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute;
- Sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda;
- Sono assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel DPR 180/1950 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego).

° ° °

I prefinanziamenti, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero già deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat.1 o Cat.8 nel caso di prefinanziamenti su mutui).

Le dilazioni di pagamento i cui termini non siano già previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito. La categoria cui riferire il rinnovo deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie connesse alla forma tecnica utilizzata.

Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

B2. Operazioni escluse

Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni:

1) operazioni con non residenti

Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti" va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana;

2) operazioni in valuta estera

Per operazioni in valuta estera si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro.

Devono essere considerate come in valuta estera anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un paniere di valute;

3) posizioni classificate a sofferenza

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento;

4) crediti ristrutturati

Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo ad una perdita; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari).

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento;

5) operazioni a tasso agevolato

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o di altri eventi di carattere straordinario;

6) operazioni a tassi promozionali e convenzionati

Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a "tasso zero" e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.

Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:

a) ai dipendenti dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza;

b) ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto a). Sono altresì esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonché di tassi superiori fino ad un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine praticato dall'intermediario concedente. Nel caso di operazioni che, sino ad un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati è determinata dalla misura del tasso risultante;

c) ai soci degli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti di una medesima Amministrazione Pubblica di cui al D.M. 29 marzo 1995 (G.U. del 12 aprile 1995, S.G. n.86).

7) finanziamenti revocati

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento;

8) posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito (4);

9) posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento (4);

10) finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. "finanziamenti di marca") concessi a tassi di favore da parte degli intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura;

11) operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza;

12) finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissione di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze" regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista;

13) crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite fra le parti o fissate per legge, per aspetti diversi dalle dilazioni di pagamento.

B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie di consumatori" e le "unità produttive private", secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991, e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria "famiglie di consumatori" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600.

Fanno parte delle "unità produttive private" le società del Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quasi società non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- le amministrazioni pubbliche (settore 001);
- le società finanziarie (settore 023);
- le società non finanziarie (settore 004 - sottosettori 045 e 047);
- le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (settore 008);
- il resto del mondo (settore 007);
- le unità non classificabili e non classificate (settore 099).

B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni di finanziamento sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda nell'allegato 1.

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del finanziamento accordato.

Per finanziamento accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace (cd. accordato operativo). Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

Il finanziamento accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti). (5)

Se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente determinato l'ammontare del finanziamento accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. per il factoring deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo (6) deve essere considerato l'importo erogato).

Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. 'maxicanone' e/o di eventuali anticipi.

Nelle operazioni di credito revolving e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio 'carte aziendali'), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.

Se si registrano utilizzi superiori al finanziamento accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del finanziamento accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di finanziamento, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del finanziamento accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:

- tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
- numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalità indicate al punto C5, nei casi in cui essa è stata effettivamente applicata;
- numero di rapporti sui quali è stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto.

Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella sezione II.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5, (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti).

Nel caso di operazioni rientranti nelle Catt. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi s.b.f., sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento, per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti.

b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.

I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del contratto.

C3. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 del punto B1 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring)

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al finanziamento accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Catt. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intende il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti nelle Catt. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso (7); qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale";
- gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;
- per la definizione di accordato si rimanda a quanto già indicato al punto B4.

b) Altre categorie di operazioni

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro del 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{K'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

dove:

i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti; K è il numero d'ordine di un "prestito"; K' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso"; A_k è l'importo del "prestito" numero K; A'_{k'} è l'importo della "rata di rimborso" numero K'; m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito"; m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso"; t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m; t'_{k'} è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del finanziamento accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

Nei contratti in cui sia convenuto un tasso d'interesse variabile (inclusi i contratti in cui il valore del tasso sia noto soltanto in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto stesso) il calcolo del TEG deve essere effettuato, sulla base degli elementi conosciuti al momento della stipula, come se il tasso si mantenesse fisso rispetto al livello iniziale fino alla scadenza del contratto. Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente.

In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla

data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (cosiddetto 'tasso di salvaguardia').

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di "istruttoria cedente");
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfetarie di "fine locazione contrattuale").

Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;

- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);
- 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito.

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza;

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Si considerano non connessi con l'operazione, con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse;
- b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:
 - il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali, spese custodia pegno; nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
 - le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
 - gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti, gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);
- c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili ad una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro-quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro-quota andrà riferita anche al fido accordato.

Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.

C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Tale commissione viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle Categorie 1,2 e 5, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

Tale commissione è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno "scoperto di conto". Pertanto, analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento andranno incluse nel calcolo del TEG.

Sezione II - Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni

1) Premessa.

Le segnalazioni debbono essere trasmesse su supporto informatico ed indirizzate al Servizio Risorse Informatiche, Approvvigionamenti e Servizi. Per quanto non diversamente disciplinato, le società segnalanti devono fare riferimento alle istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica (emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n.140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti) e alle istruzioni relative alle caratteristiche e specifiche tecniche per l'inoltro dei dati (allegato 3).

2) Dominio del campo "TIPBAINF" (base informativa) del record di "testa".

Nella compilazione del record di "testa" dei supporti informatici trasmissivi il campo "TIPBAINF" (base informativa) deve essere valorizzato con il codice "8" (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura).

3) Modalità di segnalazione dei dati.

I tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unità.

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole società non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa" (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

4) Sistema delle codifiche.

a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

69 fino a 1.500 euro

97 fino a 5.000 euro

98 fino a 25.000 euro

88 fino a 50.000 euro

40 da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro

42 da oltre 5.000 euro fino a 15.000 euro

43 da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro

44 da oltre 15.000 euro fino a 25.000 euro

45 da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro

76 da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro

77 oltre 100.000 euro

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

13 - tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

14 - numero rapporti su cui è stato calcolato il tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

15 - percentuale commissione di massimo scoperto;

16 - numero rapporti su cui è stata calcolata la percentuale della commissione di massimo scoperto.

c) durata (prevista nella parte fissa del "record movimento").

Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione del rapporto e la sua prevista scadenza.

I valori previsti sono:

01 - a breve = fino a 18 mesi 02 - a medio e a lungo termine = oltre 18 mesi 03 - imprecisabile o irrilevante

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record movimento").

Queste informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente "1" per entrambe le informazioni.

5) Schema di segnalazione.

Lo schema di segnalazione è riportata nell'allegato 2.

Note

1 I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.

2 Vanno ricompresi nella definizione tutti i crediti d'impresa, anche quelli derivanti da attività di natura finanziaria.

3 Al riguardo si vedano i provvedimenti legislativi che hanno esteso la normativa ai dipendenti e pensionati privati (legge 311/2004 art.1 comma 137 e legge 80/2005).

4 Trattasi di operazioni tipiche del settore bancario; esse, tuttavia, possono ricorrere anche nell'ambito di rapporti regolati in conto corrente ordinario (ad es. rapporti di factoring).

5 Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordato operativo, la classe d'importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato.

6 Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

7 I giorni strettamente necessari sono computati considerando quelli minimi per la ricezione degli effetti dall'eventuale corrispondente che cura l'incasso; nel caso in cui l'operazione di sconto sia stata effettuata da una società finanziaria la quale si avvalga del sistema bancario per l'incasso, vanno considerati i giorni valuta eventualmente applicati.

Allegato 1 - Categorie di operazioni e classi di importo

CATEGORIA OPERAZIONI		CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro)					
		0-5.000	>5.000-15.000	>15.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000
1-a	apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X	X
1-b	apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X	X
		0-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000	
2	finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X	-
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000
3-a	crediti personali con durata fino a 18 mesi	X	X	X	X	X	X
3-b	crediti personali con durata oltre 18 mesi	X	X	X	X	X	X
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000
4-a	credito finalizzato	X	X	X	X	-	-
4-b	credito revolving e utilizzo carte di credito	X	X	X	X	X	X
		0-50.000	>50.000-100.000	>100.000			
5	factoring	X	X	X	-	-	-
		0-5.000	>5.000-15.000	>15.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000
6	leasing	X	X	X	X	X	X
		0-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000		
7-a	mutui a tasso fisso	X	X	X	X	-	-
7-b	mutui a tasso variabile	X	X	X	X	-	-
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000
8-a	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-b	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-c	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-d	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-e	altri finanziamenti: prestiti contro cessione del quinto	X	X	X	X	X	X

Allegato 2 - Schema di segnalazione

SCHEMA DI SEGNALAZIONE										
FORMA TECNICA	voce	sottovoce	durata	controparte				classe importo	tipo importo	Periodo
				res.		non res.				
				euro	valuta	euro	valuta			
apertura di credito in c/c:	31400									
- con garanzia		02	3	x	-	-	-	x	x	T
- senza garanzia		04	3	x	-	-	-	x	x	T
finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	31405	00	3	x	-	-	-	x	x	T
crediti personali (1)	31410	02	1-2	x	-	-	-	x	x	T
credito finalizzato:	31415									
- acquisto rateale di beni(1)		03	3	x	-	-	-	x	x	T
- credito revolving e utilizzo di carte di credito		04	3	x	-	-	-	x	x	T
factoring	31420	00	3	x	-	-	-	x	x	T
leasing	31425	00	3	x	-	-	-	x	x	T
mutui:	31430									
- a tasso fisso (1)		03	2	x	-	-	-	x	x	T
- a tasso variabile (1)		05	2	x	-	-	-	x	x	T
altri finanziamenti (sovvenzioni con regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario ecc):	31435									
- unità produttive private		05	1-2	x	-	-	-	x	x	T
- famiglie di consumatori										
- prestiti contro cessione del quinto		10	3	x	-	-	-	x	x	T
- altri		17	1-2	x	-	-	-	x	x	T
Segnalazione negativa (da compilare unicamente se tutte le voci da 31400 a 31435 presentano importi nulli. In tal caso va convenzionalmente indicato il valore "1")	31440	00	3	x	-	-	-	-	-	T
(1) voce valida a partire dalla segnalazione riferita al II trimestre 2006.										
Legenda "x" informazione richiesta "-" informazione non richiesta										
N.B. - I TASSI E LA PERCENTUALE DI MASSIMO SCOPERTO VANNO SEGNALATI IN PERCENTUALE CON TRE CIFRE DECIMALI, SENZA INDICAZIONE DELLA VIRGOLA (ES. 10%=10000) - IL NUMERO DEI RAPPORTI VA SEGNALATO IN UNITA'.										

Allegato 3 - Caratteristiche e specifiche tecniche per l'inoltro dei dati e relative rettifiche su supporto magnetico

Capitolo 1 - Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni: primo invio e successivi invii.

La trasmissione delle segnalazioni può essere effettuata su floppy disk da 3,5 pollici o su cd-rom.

I supporti, da trasmettere chiusi in apposita custodia, vanno recapitati, nel rispetto delle cautele d'uso e secondo le indicazioni di seguito riportate, a:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

SERVIZIO RISORSE INFORMATICHE, APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123 - 00184 ROMA

1a. Trasmissione delle informazioni su floppy disk o cd-rom

Il supporto con cui vengono inviate le segnalazioni dovrà verificare i seguenti requisiti:

1) se floppy disk, deve essere formattato MS/DOS

2) il supporto può contenere più files ognuno dei quali deve essere composto da un record di testa, da records "movimento" e da un record di coda;

3) ogni file deve riportare le segnalazioni riferite ad un solo ente, ad una sola data contabile (31 dicembre, 31 marzo ecc.) e ad una sola base informativa;

4) ogni file deve essere ad organizzazione sequenziale ed elaborabile con le seguenti istruzioni basic:

a - OPEN filename FOR INPUT AS \$n

b - LINE INPUT \$n, REC\$

ed inoltre la LEN(REC\$) deve essere 116;

c - ciascun record è costituito quindi da 116 posizioni (recando quanto specificato nel capitolo 2) ed è seguito dai caratteri <Carriage Return> e <Line Feed>;

5) i dati debbono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII;

6) i record debbono essere registrati con chiave unica ed ascendente, ove la chiave è data da: Progressivo Record, Tipo Record e dalla chiave di selezione (Voce, Sottovoce, Residenza, Divisa, Durata e Zona di Controparte);

7) la denominazione del file è libera. La struttura, secondo gli standard DOS, deve prevedere fino ad 8 caratteri per il prefisso e fino a 3 caratteri per il suffisso.

Le specifiche concernenti i tracciati record sono riportate nel capitolo 2 del presente allegato.

INDICAZIONI DA RIPORTARE SULL'ETICHETTA DEL SUPPORTO

1) Istituzione segnalante(cod.ente).....

2) Oggetto: Rilevazione tassi medi praticati (legge 108/96)

3) Data di riferimento

4) Numero di invio

INDICAZIONI DA RIPORTARE SULL'ETICHETTA DEL CONTENITORE

1) Destinatario:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO RISORSE INFORMATICHE, APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

2) Istituzione segnalante (cod.ente)

3) Oggetto: Rilevazione tassi medi praticati (legge 108/96)

Capitolo 2 - Specifiche tecniche inerenti al file delle informazioni (primo invio ed invii successivi)

Il file è strutturato nei seguenti tre tipi di record:

2.a - Record "testa" (Cardinalità 1/1)

pos	pic	Lng	descrizione	Dominio
1-5	X	005	codice record anabi	'ANABI'
6-8	X	003	codice applicazione	'427'
9-11	X	003	tipo messaggio	'001'
12-19	X	008	data di riferimento delle segnalazioni	AAAAMMGG
20-27	9	008	data produzione	AAAAMMGG
28-33	X	006	filler	valore ZERO

Intermediario corrispondente

34-38	X	005	codice intermediario corrispondente	codice ABI senza il carattere di controllo
39	X	001	carattere di controllo	controcodice del codice ABI
40-49	X	010	filler	valore ZERO

Intermediario segnalante

50-54	X	005	codice intermediario segnalante	codice ABI senza il carattere di controllo
55	X	001	carattere di controllo	controcodice del codice ABI
56-61	X	006	ora produzione invio	HHMMSS
62-63	9	002	sequenza sostituzione invio	01-99
64-69	X	006	Costante crittografia	'010009'
70-80	X	011	Zona applicativa	EUR00000000
81-116	X	036	non usato	valore ZERO

N.B.

- per la configurazione e la lunghezza dei campi è stata usata la sintassi COBOL;
- i campi devono essere registrati nella forma carattere;
- la zona applicativa deve essere valorizzata con tutti ZERO se la data di riferimento della segnalazione è precedente al 1/1/99.

2.b - Record "movimento"

a) record "identificativo movimento" (tipo record 001);

pos	pic	Lng	descrizione	Dominio
1-7	9	007	progressivo record	0000001
8-10	9	003	tipo record	001
11-12	X	002	Base informativa	'8 ' (8 seguito da spazio) (Rilevazioni Uic Antiusura)
13-14	9	002	numero invio	01-99
15-22	9	008	data generazione disco	AAAAMMGG
23-38	9	016	codice fiscale	valore ZERO

39-116 X 078 filler valore ZERO

b) record "segnalazione" (tipo record 003)

pos	pic	Lng	descrizione	Dominio
1-7	9	007	progressivo record	0000002-9999999
8-10	9	003	tipo record	003
11-15	9	005	voce	vedere schema allegato 2
16-17	9	002	sottovoce	vedere schema allegato 2
18	9	001	residenza	1
19	9	001	divisa	1
20-21	9	002	durata	vedere schema allegato 2
22	X	001	filler	valore ZERO
23-37	S9	015	importo	
38-110	X	073	zona di controparte	
111-116	X	006	filler	valore ZERO

Si precisa che ogni invio deve contenere un solo record "identificativo movimento" e da uno a "n" record "segnalazioni".

Nell'ambito dei record "movimento" le occorrenze debbono essere ordinate in modo crescente relativamente all'attributo "tipo record" e alla chiave di selezione.

Non sono consentiti record con la stessa chiave di selezione.

Numero Invio contiene un progressivo nell'ambito della data di riferimento. Esso contiene il valore 01 in occasione del primo invio; 02, 03, etc. per ogni successivo invio. In questa ultima ipotesi, è necessario che vengano riprodotte per intero le segnalazioni previste a quella data. Infatti il nuovo invio sostituisce interamente l'invio precedente.

Non sono ammessi salti di numerazione del numero invio.

Il campo "IMPO" deve essere registrato nella forma "signed". Per la codifica ASCII il semibyte di zonatura del campo conterrà '3'.

La zona di controparte (campo "ZONCON") contiene gli elementi di dettaglio richiesti nella rilevazione in funzione della forma tecnica e pertanto può comportare strutture diversificate di informazioni, di cui si fornisce successivamente un esempio.

I parametri di disaggregazione previsti dalle forme tecniche vanno caratterizzati con codici identificativi i cui "valori" sono richiamati nella sezione II.

Al riguardo si precisa che qualora il "valore" di un parametro venga registrato in campi di lunghezza superiore a quella del valore stesso, il dato deve essere registrato accostandolo a destra del campo di arrivo e completando con "zeri" la zona eccedente; tale modalità di registrazione va gestita sia per i campi definiti numerici sia per quelli definiti alfanumerici.

La parte non utilizzata del campo "ZONCON" deve contenere il carattere 0 (zero) espanso per la lunghezza residua.

Al fine di garantire l'univocità e la sequenza delle segnalazioni si rende necessario selezionare le coppie "codice campo-valore" in ordine ascendente del codice campo.

2.c - Record di "coda" Cardinalità(1/1)

Pos	pic	Lng	descrizione	dominio
1-5	X	005	codice record anabi	'CODBI'
6-8	X	003	codice applicazione	'427'
9-11	X	003	tipo messaggio	'001'
12-19	X	008	data di riferimento delle segnalazioni	AAAAAMMGG
20-27	9	008	data produzione	AAAAAMMGG
28-33	X	006	filler	valore ZERO

Intermediario corrispondente

34-38 X 005 codice intermediario corrispondente

39	X	001	carattere di controllo	
40-49	X	010	filler	valore ZERO
Intermediario segnalante				
50-54	X	005	codice intermediario segnalante	
55	X	001	carattere di controllo	
56-62	9	007	numero record movimento	0000002-99999999
63-72	X	010	valore controllo autenticazione invio	valore ZERO
73-78	X	006	versione diagnostico	valore ZERO
79-116	X	038	filler	valore ZERO

Capitolo 3 - Esempificazione: modalità di registrazione della zona di controparte (campo "ZONCON").

Il campo in oggetto è destinato a contenere i parametri di disaggregazione previsti dalla base informativa; pertanto, come già illustrato in precedenza, il contenuto è variabile in funzione della forma tecnica di riferimento.

Ad esempio, per la voce 3140002, che genera i dettagli informativi "tipo importo" e "classi di importo", il campo deve essere riempito nel modo seguente:

350	valore	599	valore	0.....zeri.....0
-----	-----	-----	-----	-----
38	40 41	42 43	45 46	47 48
				110

Capitolo 4 - Caratteristiche e specifiche tecniche per l’invio delle rettifiche su supporto magnetico.

Qualora fosse necessario modificare in tutto o in parte i dati di una segnalazione già trasmessa, l'ente segnalante dovrà riproporre l'intera segnalazione nella sua completezza, applicando quanto prescritto nel capitolo 1 del presente allegato